



Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 225 del 05/06/25

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di n. 13 società di persone per la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma 1 let. b) d) del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e art. 40 D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni nella Legge 120/2020.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli articoli 2188 e seguenti del Codice civile recanti la disciplina del registro delle imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Richiamata la deliberazione n. 214 del 13/10/2010, con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 della citata L. 580/93;

Vista la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese";

Preso atto di quanto disposto dall'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio di cui al D.P.R. 247/2004 è adottato con determinazione del Conservatore;

Considerato che la Camera di Commercio di Modena ha avviato da tempo una serie di iniziative finalizzate alla qualità dei dati relative alle banche dati gestite;

Richiamati a tal proposito gli obiettivi di cui al Piano della Performance dell'Ente e, in particolare, l'obiettivo operativo legato al miglioramento della qualità e veridicità delle informazioni contenute nella banca dati del Registro delle Imprese a vantaggio della trasparenza e della legalità;

Considerato che, a tal proposito, tramite la funzione "Cruscotto Qualità" di Infocamere, sono state estratte n. 14 posizioni relative a società di persone suscettibili di cancellazione per la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma 1 del D.P.R. 247/2004, ovvero potenzialmente cancellabili per il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;

Preso atto che per 14 società è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio in data 10/04/2025;

Appurato che con comunicazione prot. n. 25771/U del 10/04/2025, le imprese sono state invitate - entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata A/R - a presentare la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese, oppure a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza della attività sociale, oltre a comunicare - qualora risultino in liquidazione - se la procedura si sia conclusa;

Considerato che del procedimento di cui sopra è stata data adeguata pubblicità nell'Albo camerale e nella sezione Registro Imprese del sito, con affissione dell'avviso (prot. 25770/25) in data 10/04/2025;

Dato atto delle comunicazioni inviate con raccomandata A/R alla sede legale delle società ed a ciascun socio amministratore/liquidatore con protocollo generale n. 25771 del 10/04/2025;

Preso atto che alcune di esse sono state consegnate ed altre restituite con motivazione di mancata notifica per irreperibilità, compiuta giacenza, trasferito o sconosciuto;

Riscontrato che i termini previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004 (30 giorni dal ricevimento della raccomandata e 45 giorni dalla affissione all'Albo camerale) sono ampiamente decorsi;



Rilevato che, esperita l'istruttoria, archiviate le società che hanno richiesto espressamente di non procedere alla cancellazione, sono risultate cancellabili n. 13 società, per la sussistenza delle circostanze previste dall'art. 3 comma 1 lett. b) d) del D.P.R. n. 247/2004;

Rilevato in particolare che è stata archiviata la società EREDI GIACOBACCI DI GIACOBACCI GIULIO E C. - S.A.S. - REA n. 255929, Codice fiscale n. 01971620362, a seguito di domanda di non dar corso alla cancellazione pervenuta in data 05/05/2025, con prot. Gedoc n. 31014, in quanto la liquidazione è ancora in corso;

Verificato ai sensi dell'art. 40, comma 1, del DL 76/2020, che nel patrimonio delle società da cancellare non rientrano beni immobili;

Ritenuto, pertanto, che si possa procedere alla cancellazione dal Registro Imprese di tali imprese;

Ritenuto, inoltre, che il provvedimento finale - alla luce dei medesimi presupposti di fatto e di diritto - può essere adottato in forma cumulativa poiché ha contenuto identico ed una pluralità di destinatari indicati nell'elenco allegato;

d e t e r m i n a

di cancellare d'ufficio, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 247/2004 e dell' art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120, le società di persone di cui all'elenco **[Allegato A]**(posizioni n. 13);

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Camerale per quindici giorni nonché, per la massima diffusione ed efficacia, anche nella sezione Registro Imprese del sito della Camera di Commercio di Modena;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Giudice del Registro delle Imprese nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Camerale.

avv. Stefano Bellei